

Risoluzione del Parlamento europeo sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea 16 marzo 2000

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione annuale dell'Unione europea sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea (1998-1999) (11350/1999 – C5-0265/1999),

- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché le successive convenzioni adottate in tale settore,

- visti i diritti umani fondamentali garantiti dalle costituzioni degli Stati membri e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, nonché i suoi protocolli e le convenzioni e carte adottate in tale materia,

- visto il trattato di Amsterdam e, segnatamente, gli articoli 6, 7, 11, 29 e 49 del trattato UE e gli articoli 13, 136 e 177 del trattato CE,

- vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo negli anni 1998-1999, e in particolare le sue principali sentenze sull'esercizio dei diritti civili e politici,

- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia europea nello stesso periodo,

- vista la sua risoluzione del 12 aprile 1989 recante adozione della Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché le successive risoluzioni approvate in tale materia ,

- vista la sua risoluzione del 16 settembre 1999 sull'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali ,

- visti i risultati dell'audizione pubblica del Commissario Vitorino il 3 settembre 1999,

- vista la sua risoluzione del 27 ottobre 1999 sul Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, - visti i risultati del Forum sui diritti umani del 30 novembre e 1° dicembre 1999,

- vista la prima relazione annuale (1998) sull'attività dell'Osservatorio

europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia,

- vista la relazione annuale per il 1998 del Mediatore europeo, in particolare la decisione a seguito dell'inchiesta d'iniziativa 626/97/BB concernente la lotta contro la discriminazione basata sull'età nell'assunzione di personale per le istituzioni comunitarie, conformemente alle disposizioni relative alla tutela dei diritti umani ,

- viste le petizioni ricevute nel 1998 e 1999,

- visti i lavori del Consiglio d'Europa in tale settore e i contributi delle organizzazioni non governative interessate,

- viste le risoluzioni sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nei paesi candidati , sui diritti dell'uomo nel mondo e la politica dei diritti dell'uomo dell'Unione europea per il 1999, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nell'Unione europea e sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ,

- visto l'articolo 163 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per le petizioni (A5-0050/2000),

I. Un nuovo contesto giuridico e politico

1. ricorda che i diritti umani rappresentano un insieme di diritti universali interdipendenti e propri ad ogni persona;

2. rileva che l'esame della situazione dei diritti umani nell'Unione europea nel 1998 e nel 1999 si iscrive nel nuovo contesto giuridico del trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999;

3. constata che il nuovo trattato afferma solennemente che l'Unione europea è fondata sul rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto (articolo 6 del trattato UE) che guida l'appartenenza (articolo 7 del trattato UE) o l'adesione (articolo 49 del trattato UE) all'Unione;

4. prende atto che, di conseguenza, il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto deve ispirare anche le politiche

dell'Unione come la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nonché le politiche sociale, estera e di sviluppo (articolo 11 del trattato UE, articoli 136 e 177 del trattato CE) e il funzionamento delle sue istituzioni;

5. rileva, inoltre, che il nuovo trattato riconosce esplicitamente che i diritti umani comprendono i diritti economici e sociali enunciati nella Carta sociale europea del 1961, modificata nel 1996, e nella Carta comunitaria dei diritti dei lavoratori del 1989 (articolo 136 del trattato CE);

6. sottolinea, inoltre, che il nuovo trattato afferma il principio di uguaglianza dei cittadini e di non discriminazione fondata "sul sesso, la razza e l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali" (articolo 13 del trattato CE);

7. rileva, infine, che il nuovo trattato riconosce il diritto dei cittadini ad accedere ai documenti comunitari, nonché alla protezione dei dati a carattere personale (articoli 255 e 286 del trattato CE);

8. riafferma, pertanto, la necessità di inserire l'insieme di tali diritti, che corrispondono alle idee espresse nelle costituzioni nazionali nonché nella CEDU e costituiscono il fondamento stesso dell'Unione, in una Carta europea dei diritti fondamentali;

9. ritiene ormai indispensabile che nell'Unione europea si garantisca l'applicazione uniforme di tali diritti fondamentali e la loro comprensibilità, in particolare in vista della futura Carta dei diritti fondamentali attualmente in corso di elaborazione;

10. approva la presentazione, da parte del Consiglio, della prima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani che costituisce un primo passo, ma deplora, tuttavia, il carattere deludente del contenuto di tale relazione, che si limita ad una constatazione di fatti;

11. auspica vivamente che la prossima relazione del Consiglio proceda ad un'analisi dettagliata per paese dell'evoluzione della situazione dei diritti umani nell'UE e propone, per l'avvenire, sistemi di controllo e strategie volte a potenziare il rispetto di tali diritti in applicazione degli articoli 6 e 7 del trattato UE;

12. approva, inoltre, lo svolgimento, il 30 novembre e il 1° dicembre 1999, di un primo Forum sui diritti umani ed auspica che nel 2000 il Consiglio, la

Commissione e il Parlamento partecipino congiuntamente al prossimo Forum riconoscendo al Parlamento europeo il ruolo preminente che è chiamato a svolgere in tale settore;

13. osserva, inoltre, con soddisfazione che la protezione dei diritti umani nel quadro del Consiglio d'Europa è stata potenziata dal punto di vista istituzionale dall'instaurazione, il 1° novembre 1998, di una Corte unica e permanente dei diritti umani cui tutti i ricorrenti avranno accesso diretto;

14. auspica, tuttavia, che la nuova Corte dei diritti dell'uomo che ha registrato un considerevole aumento del numero delle domande nel 1998 e 1999 e deve attualmente fronteggiare l'esame di oltre 6 000 domande, riesca a risolvere tale problema e ad accelerare le sue procedure;

15. si compiace della creazione di un Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, istanza non giurisdizionale incaricata di promuovere l'educazione e la sensibilizzazione ai diritti umani nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la nomina a tale incarico di Alvaro Gil-Robles;

16. si rammarica che ancora una volta undici Stati membri dell'Unione europea su quindici vengano menzionati nel rapporto annuale 1999 di Amnesty international per violazioni più o meno gravi dei diritti umani;

II. L'evoluzione della situazione dei diritti umani nell'Unione europea

17. ricorda che il primo corollario del rispetto dei diritti umani è la garanzia del loro esercizio; di conseguenza chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire ad ogni individuo l'esercizio dei propri diritti civili e politici e, in particolare, misure per combattere con efficacia qualsiasi forma di pressione o di intimidazione utilizzata da bande organizzate o da gruppi al fine di impedire la pacifica espressione di opinione;

L'esercizio dei diritti civili e politici

18. chiede agli Stati membri di abrogare le disposizioni penali suscettibili di limitare o vietare il pacifico esercizio della libertà di opinione, di organizzazione e di attività politica;

Estensione del diritto di voto e di eleggibilità

19. auspica che, in ossequio ai principi democratici fondatori dell'UE, gli Stati membri adeguino quanto prima la loro legislazione in modo da estendere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali ed europee all'insieme dei cittadini extracomunitari che risiedono da più di 5 anni sul loro territorio;

Tutela delle minoranze nazionali

20. sollecita vivamente il Belgio e la Francia a firmare e la Grecia, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, il Portogallo e la Svezia a ratificare quanto prima la Convenzione quadro europea del 1995 per la protezione delle minoranze nazionali;

21. sollecita vivamente il Belgio, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito a firmare e l'Austria, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo e la Spagna a ratificare quanto prima la Carta europea per le lingue regionali e delle minoranze del 1998;

22. riafferma, in senso generale, il dovere degli Stati membri e dell'Unione di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle minoranze;

Rispetto della vita privata

23. rammenta che il diritto al rispetto della vita privata, del domicilio e della tutela dei dati a carattere personale deve essere garantito per legge; manifesta pertanto preoccupazione per la proliferazione di banche di dati;

Libertà di credo e di religione

24. constata che le persone appartenenti alle nuove minoranze dell'Unione, che con l'immigrazione costituiscono oggi una fascia consistente della popolazione delle società europee, non sono in grado di praticare la propria religione in tutti gli Stati membri e chiede che gli Stati membri garantiscano a tutte le nuove comunità religiose dell'Unione europea un identico riconoscimento sociale e istituzionale;

25. chiede che sia tutelata la libertà di coscienza ed il diritto all'obiezione di coscienza per il servizio militare;

26. chiede alla Grecia di applicare pienamente e rapidamente la sua legislazione che riconosce il diritto all'obiezione di coscienza;

Violazioni perpetrate dalle autorità pubbliche

Violenze perpetrate da personale di polizia e carcerario

27. condanna nuovamente gli atti di tortura e le pene o i trattamenti disumani, crudeli o degradanti inflitti alle persone in stato di arresto o di detenzione da forze dell'ordine o da personale carcerario;

28. rileva che il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, nonché numerose ONG parlano nelle loro relazioni per il 1998-1999 di trattamenti disumani e degradanti inflitti dalle forze dell'ordine in taluni Stati membri dell'UE;

29. invita l'Irlanda a ratificare la Convenzione ONU contro la tortura e il Belgio, l'Irlanda e il Regno Unito a formulare la necessaria dichiarazione ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione che riconosce la competenza del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura a ricevere ed esaminare denunce individuali;

Trattamento riservato ai rifugiati e agli immigrati

30. esprime preoccupazione per i problemi inaccettabili e troppo spesso riscontrati circa la situazione dei richiedenti asilo, ivi comprese le misure arbitrarie che impediscono di accedere alle procedure legali di asilo e la prassi quasi sistematica di alcuni Stati membri di tenere in stato di detenzione, spesso in condizioni intollerabili, i richiedenti asilo e il brutale trattamento inflitto loro durante l'espulsione forzata che, in taluni casi, ne ha provocato la morte;

31. chiede l'applicazione rigorosa da parte degli Stati membri della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, del protocollo integrativo del 1967 e dei principi elaborati dal comitato esecutivo dell'UNHCR;

32. invita gli Stati membri a riconoscere le persecuzioni basate sul genere; rammenta che la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati non opera distinzione alcuna fra le vittime di persecuzioni perpetrate da organi di Stato o da altri soggetti;

33. deplora che il Consiglio d'Europa di Tampere si sia limitato a decidere un approccio comune alla procedura di asilo a livello europeo, invece di optare per una procedura unica di asilo, e rimane pertanto in attesa della

proposta della Commissione relativa a una procedura di asilo e uno status unici per tutti coloro che hanno ottenuto asilo nell'Unione europea;

34. invita gli Stati membri, in sede di elaborazione di un sistema comune in materia di asilo, ad andare al di là dei livelli minimi di armonizzazione adottando elevate norme di protezione quale base per i futuri strumenti di asilo;

35. sottolinea che in mancanza di un'armonizzazione a breve termine, qualsiasi approccio comune alle procedure d'asilo nell'Unione europea deve rispettare i seguenti principi fondamentali:

- tutti i richiedenti asilo devono avere accesso alla procedura di asilo; - essi debbono beneficiare di una audizione equa e di un ricorso sospensivo, tranne qualora il caso sia del tutto infondato; - prima di espellerli verso un "paese terzo sicuro", gli Stati membri devono assicurarsi che tali persone saranno ammesse e che non saranno successivamente respinte;

36. insiste sulla necessità di dotare il Fondo europeo per i profughi, creato su iniziativa del Parlamento europeo, di una base giuridica e di idonee risorse finanziarie per garantire una reale condivisione degli oneri fra gli Stati membri dell'Unione europea; invita gli Stati membri ad assicurare che gli stanziamenti siano impiegati in modo equilibrato per le misure di accoglienza, integrazione e rimpatrio, a beneficio di rifugiati, richiedenti asilo e persone che godono di protezione sia complementare che temporanea;

La carenza dei servizi giudiziari

37. è allarmato per le frequenti violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali commesse da Stati membri in materia di giustizia penale, come rilevato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; esorta pertanto vivamente gli Stati membri, e in particolare l'Italia, ad adottare tutte le misure necessarie per limitare al massimo la carcerazione preventiva accelerando le procedure di istruzione e di giudizio e garantendo a tutti i cittadini una giustizia quanto più rapida ed equa possibile; chiede agli Stati membri e alla Commissione, nel quadro della cooperazione giudiziaria, di adoperarsi per l'introduzione di disposizioni minime europee in materia;

38. ritiene che, nel caso di detenuti o persone arrestate con l'accusa di aver commesso reati al di fuori del territorio del proprio paese, gli Stati

membri debbano garantire il diritto a preparare la propria difesa dinanzi ad un tribunale, presentare prove, convocare testimoni ed autorizzare traduttori ed interpreti che facilitino la loro difesa;

39. invita gli Stati membri ad adottare misure nell'ambito del diritto procedurale civile e penale, dell'organizzazione e della dotazione tecnica degli uffici giudiziari, della formazione e del personale nei vari settori del sistema giudiziario, allo scopo di ridurre i tempi delle procedure al livello ragionevole indicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in modo da rispettare i diritti fondamentali dei cittadini;

40. raccomanda agli Stati membri di garantire l'indipendenza di giudici e tribunali dall'esecutivo e far sì che le nomine non avvengano su base politica;

Lotta contro il terrorismo

41. insiste ancora una volta sulla violazione dei diritti umani costituita dal terrorismo e sottolinea l'importanza di una cooperazione fra gli Stati membri nella lotta contro lo stesso;

42. chiede al Consiglio di mettere a punto le misure legislative necessarie per conseguire il massimo coordinamento nella lotta contro il terrorismo e un efficace livello di protezione dei cittadini; insiste altresì presso il Consiglio affinché approvi al più presto le misure relative a un adeguato indennizzo delle vittime di reati e in particolare delle vittime del terrorismo, in conformità degli orientamenti della comunicazione della Commissione concernente le vittime di reati nell'Unione europea e della risoluzione del Parlamento in materia;

Lotta contro la violenza sociale

I diritti del bambino

43. rileva che nel momento in cui si celebra il 10° anniversario della Convenzione dei diritti del fanciullo, secondo la relazione "Save the Children" il 20% dei bambini dell'UE è tuttora vittima dell'esclusione sociale e i diritti del bambino non sono sufficientemente integrati nelle leggi degli Stati membri, nel diritto comunitario e nei programmi di azione;

44. invita gli Stati membri a far sì che i quattro principi generali su cui è basata la Convenzione (favorire al meglio gli interessi del bambino, il suo

sviluppo, la non-discriminazione e la sua partecipazione alla vita della società) costituiscano la forza trainante del miglioramento dei diritti del bambino;

45. chiede agli Stati membri di rafforzare la loro legislazione nel senso di una maggiore tutela dei bambini in materia di abusi sessuali, violenze fisiche e psicologiche e ogni tipo di discriminazione;

46. invita gli Stati membri a non incarcerare, se non in ultima istanza, i bambini che delinquono;

47. invita gli Stati membri a conferire giurisdizione extra-territoriale ai loro codici penali che proteggono i bambini da abusi sessuali;

48. chiede alla Conferenza intergovernativa di integrare in maniera esplicita i diritti specifici dei bambini nella futura Carta dei diritti fondamentali;

49. ritiene che il diritto alla vita familiare implichi la piena applicazione del diritto al ricongiungimento familiare;

Parità tra uomini e donne

50. prende atto che, malgrado le politiche portate avanti in materia da anni in sede europea, le condizioni di lavoro sono ancora caratterizzate da profonde disparità tra uomini e donne a scapito di queste ultime, soprattutto a livello di discriminazioni indirette; chiede alla Commissione di mettere risolutamente in opera una strategia europea che rimuova le disuguaglianze ancora esistenti, come sancito dall'articolo 141 trattato UE; invita la Commissione europea a concentrarsi esplicitamente sull'attuazione delle direttive vigenti in materia di parità di trattamento e sull'interpretazione delle deroghe a tale principio;

51. invita la Commissione a controllare con maggiore attenzione l'attuazione a livello nazionale delle direttive sulla parità di trattamento e, se necessario, ad avviare procedure d'infrazione basate sull'articolo 226 del trattato CE;

52. sottolinea in maniera generale che la parità uomini donne deve applicarsi su tutti i piani secondo il principio del "mainstreaming" enunciato all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE;

53. invita gli Stati membri a potenziare la lotta alla prostituzione coatta ed al traffico di esseri umani finalizzato allo sfruttamento sessuale;

Parità di diritti per i disabili

54. prende atto del fatto che nell'Unione europea i disabili continuano ad essere oggetto di discriminazione in molti settori: nell'occupazione, nell'accesso alle merci e ai servizi, in quello agli edifici e in termini di accettazione generale, nonché nell'atteggiamento di talune persone;

55. ricorda agli Stati membri che l'eguaglianza tra uomini e donne si fonda sul pieno controllo della propria salute sessuale e riproduttiva e sui corrispondenti diritti, senza coercizioni, discriminazioni e violenza, e sull'accesso all'informazione e ai servizi che ciò presuppone;

Stili di vita e forme di relazione

56. chiede agli Stati membri di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali;

57. osserva con soddisfazione che in numerosissimi Stati membri vige un crescente riconoscimento giuridico della convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso; sollecita gli Stati membri che non vi abbiano già provveduto ad adeguare le proprie legislazioni per introdurre la convivenza registrata tra persone dello stesso sesso riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri previsti dalla convivenza registrata tra uomini e donne; chiede agli Stati che non vi abbiano ancora provveduto di modificare la propria legislazione al fine di riconoscere legalmente la convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso; rileva pertanto la necessità di compiere rapidi progressi nell'ambito del riconoscimento reciproco delle varie forme di convivenza legale a carattere non coniugale e dei matrimoni legali tra persone dello stesso sesso esistenti nell'UE;

58. rileva tuttavia che i cittadini europei continuano a soffrire, in particolare nella loro vita personale e professionale, di discriminazioni e pregiudizi dovuti al loro orientamento sessuale; chiede pertanto agli Stati membri nonché alle istituzioni europee interessate di porre urgentemente rimedio a tali situazioni;

59. deplora che nei codici penali di taluni Stati membri siano tuttora vigenti disposizioni discriminatorie sull'età del consenso del minore per rapporti omosessuali nonché altre discriminazioni, in particolare nell'esercito, sebbene molti organismi competenti per i diritti umani e questo stesso Parlamento abbiano condannato tali disposizioni, e ribadisce la propria richiesta di abrogarle;

60. prende con soddisfazione atto dell'iniziativa del Regno Unito volta a modificare la relativa legislazione, ma constata con estrema preoccupazione che l'Austria continua ad applicare l'articolo 209 del proprio codice penale che perseguita gli omosessuali; esorta ancora una volta l'Austria ad abrogare tale disposizione discriminatoria, ad amnistiare immediatamente e a scarcerare tutti i detenuti a seguito di tale provvedimento;

Bioetica e tutela della dignità umana

61. ritiene essenziale fissare norme etiche basate sul rispetto della dignità di ogni essere umano in relazione alle applicazioni biologiche e mediche;

62. ricorda che, in virtù della Convenzione europea per i diritti umani e la biomedicina e il protocollo addizionale, ogni individuo ha diritto alla propria identità genetica e che la clonazione umana deve essere proibita; ribadisce l'invito a istituire un comitato etico dell'UE per garantire il rispetto della dignità umana quanto alle applicazioni dell'ingegneria genetica;

63. invita gli Stati membri a ratificare la convenzione e il protocollo addizionale quanto prima possibile;

64. ritiene che il diritto a non essere discriminati (a livello di assistenza sanitaria, assicurazione, occupazione o altro) a motivo della propria predisposizione o eredità genetica sia supremo e che i dati genetici di un individuo persona possano essere trasmessi a terzi solo previo consenso scritto e fondato dell'interessato;

La protezione dei diritti economici, sociali e culturali

65. insiste affinché i diritti sociali ed economici figurino esplicitamente tra i diritti fondamentali riconosciuti dalla futura Carta dei diritti fondamentali, compresi i diritti sindacali, nonché i diritti dei singoli cittadini dinanzi ai sindacati; chiede che la lotta contro l'analfabetismo sia considerata prioritaria in quanto elemento importante della lotta contro l'esclusione e

che tale azione interessi i bambini e gli adulti senza distinzione, in quanto il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale;

66. esprime preoccupazione per il diffuso fenomeno della violenza sul luogo di lavoro, che va dalle vessazioni alle molestie sessuali e a gravi violenze fisiche;

67. osserva che l'UE conta ancora nel 1999 15,5 milioni i disoccupati, pari al 9% della popolazione attiva e circa 40 milioni di persone che vivono in stato di indigenza, e che la povertà e l'esclusione che ne è corollario sono indegne di una società democratica e sviluppata; chiede che sia riconosciuto il diritto dei più poveri ad associarsi e assistersi vicendevolmente; ritiene che le persone che partecipano a un'attività volontaria in seno ad un'associazione non debbano subire sanzioni finanziarie come invece avviene in taluni Stati membri in cui la militanza associativa è sottoposta ad autorizzazioni o viene altrimenti penalizzata;

68. chiede di conseguenza che il diritto ad una vita decorosa, vale a dire a un'adeguata tutela sociale, e pertanto garanzie contro un grave stato di indigenza, ad un alloggio, ad un'adeguata previdenza sanitaria e a un'idonea istruzione, figurino esplicitamente nella Carta dei diritti fondamentali;

69. esorta vivamente gli Stati membri ad adottare una strategia risoluta contro l'estrema povertà che colpisce in particolar modo i disoccupati, le donne, i senzatetto e gli immigrati clandestini e rappresenta una vergogna per le nostre società; ritiene che tale strategia debba basarsi sull'efficace accesso di tutti all'insieme dei diritti fondamentali e debba essere elaborata, attuata e valutata di concerto con le categorie interessate;

La situazione dei diritti umani nei paesi candidati all'adesione

70. ricorda che il Consiglio europeo di Copenaghen ha indicato chiaramente che "l'appartenenza all'Unione richiede che il paese candidato abbia raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze";

71. si compiace che secondo l'ultima relazione dell'ottobre 1999 elaborata dalla Commissione, gli sforzi espliciti dai paesi candidati all'adesione nel settore dei diritti umani siano considerati, nel complesso, positivi, che in particolare la situazione dei diritti umani in Slovacchia, soprattutto per

quanto riguarda la minoranza ungherese, sia migliorata e la pena di morte sia stata abolita in molti paesi;

72. deplora tuttavia che, sempre secondo detta relazione,

- nonostante taluni progressi il rispetto dei diritti umani e dei diritti delle minoranze in Turchia sia tuttora estremamente carente; - in Romania il governo non sia ancora giunto ad assicurare un'assistenza sufficiente agli oltre 100 000 bambini orfani affidati ad istituti di custodia; - in numerosi paesi candidati la popolazione Rom continui a subire discriminazioni sociali ed economiche, costituisca fino all'80% dei disoccupati e che i suoi bambini siano isolati nei loro stessi sistemi scolastici, se non addirittura abbandonati alla strada;

73. ritiene che nelle prossime relazioni della Commissione europea sui requisiti che i paesi candidati devono soddisfare sul piano dei diritti umani, occorra considerare con maggiore sistematicità:

- i diritti della donna, in quanto tutto sta a indicare che senza un'adeguata politica compensativa le riforme in corso rischiano di penalizzare eccessivamente le donne; - la mancanza, in molti paesi candidati, di una legislazione e di una politica adeguate per reprimere gli abusi sessuali e le violenze di cui sono vittime numerosi bambini; - i diritti degli obiettori di coscienza nei paesi candidati;

74. chiede che la protezione dei diritti umani e il rispetto delle minoranze nei paesi candidati continui a formare oggetto non solo di un'indagine ad ampio raggio ma rappresenti una priorità effettiva nei negoziati attualmente in corso con i paesi candidati e, se necessario, una condizione essenziale per il proseguimento degli attuali programmi finanziari loro accordati;

75. rileva che la Turchia ha acquisito lo status di paese candidato all'adesione, ma sottolinea che i negoziati di adesione non possono essere avviati fintanto che non siano soddisfatti i criteri di Copenaghen in materia di diritti umani;

76. invita i paesi candidati a ratificare tutte le Convenzioni del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e invita la Bulgaria, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lituania e la Romania a sopprimere dal proprio codice penale tutte le leggi che discriminano gli omosessuali;

77. afferma che rifiuterà l'adesione di qualsiasi paese candidato la cui legislazione o prassi non garantisca il rispetto dei diritti umani;

III. I mezzi per rafforzare la protezione dei diritti umani nell'UE

1. Una politica europea dei diritti umani

78. sottolinea che, alla luce delle constatazioni di cui sopra e dei progressi necessari per migliorare la situazione dei diritti umani nell'UE, la credibilità stessa dell'Unione in tale contesto nei confronti di tutta la Comunità internazionale dipende dal rispetto esemplare dei diritti umani e dello stato di diritto all'interno dell'Unione e delle sue istituzioni;

79. auspica che le misure concrete di cui alla parte IV della dichiarazione di Vienna del 10 dicembre 1998, mirante a potenziare il coordinamento fra le politiche degli Stati membri in materia di diritti umani, trovino applicazione anche all'interno dell'Unione;

80. ribadisce il suo impegno a favore dell'elaborazione di una Carta europea dei diritti fondamentali basata sulle tradizioni costituzionali degli Stati membri e i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea del 1950, nonché sulle successive Convenzioni e giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e su varie altre fonti;

81. considera indispensabile che la futura Carta dei diritti fondamentali sia giuridicamente vincolante ed applicabile affinché la sua applicazione sia efficace; ritiene che la Carta avrà pienamente senso se fisserà un livello di protezione dei diritti dei cittadini superiore a quello stabilito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e dalla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

82. ritiene che dal nuovo contesto giuridico del trattato di Amsterdam, dalla prospettiva imminente dell'adozione di una Carta europea dei diritti fondamentali, come dall'attuazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, emerga che l'approccio dei diritti umani nell'UE non deve limitarsi d'ora in avanti a constatazioni e sanzioni puntuali, ma deve costituire l'oggetto di una vera e propria politica europea dei diritti umani, applicabile a tutti gli Stati membri dell'UE;

83. prende atto a tale riguardo con soddisfazione delle proposte presentate dalla Commissione in materia di legislazione antidiscriminatoria

ai sensi dell'articolo 13 per lottare contro varie forme di discriminazione nella vita quotidiana nonché sul posto di lavoro, ivi comprese le sue proposte contro la discriminazione basata sulla razza o sull'origine etnica;

84. chiede la costituzione di un organismo europeo indipendente di supervisione, che vigili in modo efficace sulla tutela dei dati a carattere personale e del diritto alla vita privata, come previsto all'articolo 286 del trattato CE;

85. reputa pertanto indispensabile che la Commissione disponga di mezzi di bilancio adeguati per portare a buon fine la realizzazione di uno spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia entro cinque anni;

86. sottolinea l'importanza di coinvolgere le ONG nella protezione dei diritti umani, la quale dipende da un adeguato finanziamento e da una cooperazione ben funzionante con la Commissione e, per quanto riguarda i paesi candidati, con il Consiglio d'Europa, l'ONU e l'OSCE;

2. Un' "invocabilità" effettiva dei diritti umani

87. sottolinea la necessità di stabilire una gerarchia chiara delle norme giuridiche ed una adeguata definizione e delimitazione dei poteri della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Corte per i diritti dell'uomo e dei tribunali nazionali, al fine di evitare l'applicazione di norme giuridiche differenti;

88. invita con insistenza gli Stati membri a permettere all'UE di ottenere personalità giuridica per potere aderire alla CEDU;

89. sottolinea altresì l'importanza che riveste il rafforzamento della cooperazione giudiziaria e invita gli Stati membri ad adottare le opportune disposizioni che "comunitarizzano" le Convenzioni precedenti di cooperazione giudiziaria in materia di notifica e di riconoscimento degli atti giudiziari ed extra-giudiziari per garantire ai cittadini europei un valido funzionamento della giustizia nell'Unione;

90. esorta vivamente gli Stati membri che non vi partecipano completamente a farlo per garantire gli stessi diritti ai loro cittadini;

91. sottolinea l'importante ruolo svolto da molti anni dalla commissione per le petizioni per la difesa dei diritti dei cittadini nonché il contributo da essa fornito al rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri e invita

il Consiglio ad assistere e partecipare attivamente a tutte le riunioni in cui vengono esaminate petizioni presentate dai cittadini, in particolare nei casi di gravi violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri;

92. ritiene che il ruolo della relazione annuale del Consiglio sui diritti dell'uomo dovrebbe essere precisato e che si dovrebbe procedere ad un'analisi europea degli sviluppi dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze nazionali nei vari Stati membri e la definizione di strategie che permettano di far progredire le politiche nazionali e europee in tale contesto migliorandone la coerenza;

93. insiste presso gli Stati membri affinché ratifichino rapidamente la Convenzione sulla creazione di un Tribunale penale internazionale e perché adottino tutte le disposizioni necessarie affinché nel prossimo futuro gli autori di crimini contro l'umanità non possano in nessun caso godere di impunità sul territorio dell'UE;

94. ritiene che l'Unione europea dovrebbe esaminare l'eventualità di creare una Agenzia indipendente dei diritti umani, come suggerito dal Consiglio europeo di Colonia; invita, tuttavia, la Commissione ad esaminare la fattibilità di creare un'agenzia del genere o di estendere il campo di applicazione dell'attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia;

95. propone che tale agenzia effettui un monitoraggio sistematico della situazione dei diritti umani in seno all'Unione e valuti l'integrazione dei diritti umani in tutti i settori della politica dell'UE;

3. Istruzione ed informazione

96. sottolinea il ruolo insostituibile dell'istruzione per sviluppare lo spirito di tolleranza ed invita gli Stati membri e l'Unione europea a promuovere i progetti tesi a migliorare l'educazione civica;

97. valuta positivamente gli importanti contributi delle ONG nel settore della tolleranza e della comprensione internazionale mediante attività interculturali, programmi di scambio, ecc.;

98. esorta vivamente gli Stati membri a rafforzare la formazione delle forze dell'ordine e del personale dei penitenziari per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e la gestione dei conflitti e propone che la futura Accademia europea di polizia, la cui istituzione è stata decisa al Consiglio

europeo di Tampere, si faccia carico di tale importante aspetto della formazione;

4. Il contesto più ampio

99. sottolinea che il miglioramento della situazione dei diritti umani, il riconoscimento dei diritti delle minoranze, l'eliminazione delle discriminazioni e la lotta contro la violenza, l'esclusione e la povertà devono iscriversi nel contesto più ampio degli obiettivi europei di coesione economica e sociale e di promozione di una crescita sostenibile, quali figurano all'articolo 2 del trattato CE;

100. sottolinea il fatto che l'esistenza di partiti o di associazioni estremisti, nonché l'ideologia che essi propagano, rappresentano un pericolo per il rispetto dei diritti umani, per la lotta contro il razzismo e la xenofobia e per la democrazia in generale, e invita le istituzioni dell'Unione europea alla massima vigilanza.

101. auspica che la prossima relazione del Parlamento europeo si basi su criteri incontestabili e oggettivamente verificabili, quali lo stato e le modalità precise di attuazione dei diritti azionabili riconosciuti come tali nelle varie legislazioni nazionali, il mancato rispetto di tali diritti secondo quanto espresso dalla giurisprudenza di ciascun paese e una ripartizione per Stato membro delle eventuali condanne subite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo; ritiene che tale relazione debba altresì basarsi sulle attività degli organismi delle Nazioni Unite che vigilano sull'applicazione delle convenzioni internazionali sui diritti umani;

* * *

102. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.